

Verbale di Accordo Integrativo del CCNL Imprese Artigiane e della Piccole e Medie imprese industriali dell'Edilizia ed affini 2 Maggio 2023

Il giorno 2 Maggio 2023 in La Spezia,

tra

CNA - COSTRUZIONI Associazione Provinciale della Spezia rappresentata dal Presidente Marco Mariotti e dalla Responsabile Provinciale Giuliana Vatteroni ;

ANAEPA - CONFARTIGIANATO della Spezia rappresentata dal presidente Attilio Paolo Garbini;
e

FENEAL UIL della Spezia rappresentata dal Responsabile Territoriale **Badi Riccardo**;

FILCA CISL Liguria Area Sindacale Territoriale **Grazia Davide**;

FILLEA CGIL della Spezia rappresentata dal Segretario Generale **Carassale Gianni**;

Di seguito tutte denominate "**parti sociali**":

Richiamato

Il verbale di accordo integrativo siglato in data 19 Giugno 2019

Premesso che

Prendendo atto dello scenario mutato e dei dati positivi del settore, che vedono, come da dati della Cassa Edile Spezzina una crescita degli occupati e delle imprese dal 2019 ad oggi, grazie alla ripresa del settore determinata dall'introduzione del superbonus e del bonus edilizi

Confermando l'accordo integrativo sopra richiamato

Stipulano

Articolo 10

MENSA

Le parti con la presente normativa intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell'edilizia.

In considerazione di ciò, ove sussistano le condizioni che consentano ai dipendenti delle imprese Edili Artigiane ed affini di fruire di un pasto caldo presso una mensa aziendale (nel tal caso l'impresa avrà il compito di ricercare la disponibilità del gestore e/o della committenza) in mensa interaziendale o presso qualunque punto di ristoro viene riconosciuto al lavoratore un rimborso a piè di lista, previo rilascio di idoneo documento fiscale nella misura di:

Euro 11,00 ;

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari:

Euro 9,00 dal 1 Giugno 2023;

Euro 10,00 dal 1 Dicembre 2023;

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Per i giorni di prestazione inferiore a 8 ore l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- a) qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- b) b) qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore;

Negli altri casi è dovuta in toto.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato nelle forme di cui sopra.

L'indennità sostitutiva di mensa è estesa anche al personale impiegatizio.

L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potrà in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.

Al fine di agevolare i lavoratori, l'importo relativo all'indennità di mensa potrà essere sostituito, anche per periodi circoscritti, da ticket-restaurant.

Le parti si danno fin d'ora atto che in tal caso, il ticket restaurant è equiparato a tutti gli effetti all'erogazione in denaro dell'indennità sostitutiva di mensa

Articolo 12 TRASPORTO

Così come da art. 7 del precedente Accordo Integrativo territoriale siglato in data 19 giugno 2019 è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

Le parti concordano che, a tal fine, la misura dell'indennità è fissata per ogni giornata di presenza in cantiere secondo le sotto indicate tempistiche e importi:

Euro 2,00 dal 1 Giugno 2023

Euro 3,00 dal 1 Dicembre 2023;

La suddetta indennità non è dovuta:

- a) qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio con idonei mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione;
- b) nel caso in cui l'operaio non intenda fruire dal servizio di trasporto gestito dall'impresa.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

Sono assorbiti sino a tale concorrenza, eventuali trattamenti individuali o aziendali in atto per lo stesso titolo da parte delle singole imprese.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso spese di viaggio previsto in caso di trasferta, quando queste siano riconosciute dal domicilio del lavoratore.

Articolo 21 Lavori in quota

Le parti concordano che per i lavori con fune, ovvero qualsiasi lavoro in quota eseguito con uso di funi per accesso e posizionamento, sia su facciate che costoni rocciosi, venga riconosciuta un'indennità giornaliera di

Euro 10,00 dal 1 Giugno 2023

Articolo 22
DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi provinciali.

Articolo 23
DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia della Spezia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve specifiche diverse decorrenze in esso espressamente indicate ed avrà validità fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino ad altro termine eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.


Esso s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.




p. F.I.L.C.A. - C.I.S.L.



p. Fe.N.E.A.L. - U.I.L.



CNA COSTRUZIONI



ANAEP CONFARTIGIANATO